

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MAMMA IN PMA

Art. 1. - E' costituita in Roma, ove ha sede, l'Associazione socio solidale senza fini di lucro, denominata "**Associazione Mamma in Pma**". Questa è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede nel comune di Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o altri Enti Morali e non, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2. - L'**Associazione Mamma in Pma** si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto la diffusione informativa e di supporto per la riproduzione umana, gravidanza, post partum.

Per perseguire gli scopi solidali l'associazione in particolare si propone di:

- **Sviluppare** la diffusione, la coordinazione e la propagazione delle attività connesse ai propri fini;
- **Diffondere** le informazioni e la rete di contatti per una corretta prevenzione in campo riproduttivo umano, di gravidanza e allattamento.
- **Promuovere e sostenere** le iniziative di ricerca in materia di riproduzione umana e le problematiche di infertilità;
- **Proporsi come luogo di incontro, fisico o virtuale**, dove è possibile per la coppia o il singolo avere informazioni e delucidazioni sulle tecniche di PMA e i percorsi da intraprendere;

- **Porsi come punto di riferimento per tutti coloro** che richiederanno supporto e informativa di qualsiasi genere e materia;
- **Promuovere attivamente la diffusione delle informazioni rispetto** alle tecniche di Procreazione medicalmente Assistita di primo, secondo e terzo livello e ad eventuali tecniche innovative, partecipando a manifestazioni locali e nazionali;
- **Divulgare attraverso la pianificazione e l'organizzazione di** tavole rotonde, convegni, conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, eventi, rassegne e ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete, social e multimediali, come Webinar, IGTV, Dirette Instagram, Facebook, twitch, ecc.;
- **Valorizzare ogni risorsa interna ed esterna all'Associazione** a sostegno delle coppie infertili in collaborazione anche con Centri pubblici e privati;
- **Svolgere attività di consulenza e collaborazione** con altri soggetti, privati e non che intendono sviluppare iniziative a sostegno del supporto ai medesimi fini dell'Associazione, che esse siano di tipo medico, psicologico, burocratico e legislativo;
- **Difendere e sostenere,** il diritto di accedere e ricercare una gravidanza attraverso la procreazione assistita e/o altre tecniche mediche innovative, nel rispetto della normativa vigente.
- **Organizzare iniziative per la prevenzione e la sensibilizzazione** a carattere Nazionale ed Internazionale;
- **Organizzare** giornate informative presso Istituti Scolastici e Università sui temi della Riproduzione Umana e sulla Infertilità di Coppia sensibilizzando al tema della prevenzione e del controllo in materia;

Art. 3. - L'associazione si propone di supportare, informare e accompagnare le coppie e/o i singoli nei percorsi di avviamento al concepimento, PMA, gravidanza e allattamento.

L'attenzione è rivolta ai singoli, uomini e donne, alla prevenzione e cura dell'infertilità fino alla conservazione della fertilità quale Diritto dell'Essere Umano.

A tal fine l'Associazione potrà:

- Promuovere e favorire tutte le iniziative che possono mirare a supportare le coppie e i singoli che devono approcciarsi a tecniche di fecondazione assistita di qualsiasi livello.
- Attivare, costituire, realizzare e promuovere video corsi e corsi di informazione, sensibilizzazione, educazione per i soci, mirati alla diffusione all'informativa in materia socio sanitaria.
- Avere nel suo fine associativo la formazione professionale, la qualificazione, la riqualificazione del personale che opera nei settori di interesse dell'Associazione e tutto quanto concerne la formazione continua dei fini definiti.
- Porre le condizioni ideali per la creazione di offerte con azioni promozionali ad hoc destinate, in particolare, a favorire la fruizione dei servizi offerti.
- Promuovere scambi professionali con realtà di diverse, anche di paesi esteri, con associazioni, enti pubblici e privati in generale sulle tematiche oggetto dell'associazione.
- Svolgere tutte le attività che riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizio, complementari agli scopi sociali e per il raggiungimento degli stessi, attraverso anche stipule contrattuali e quanto altro occorre.

Art. 4. - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5. - L'Associazione può operare in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione si potrà avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi fondanti.

Art. 6. - Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo soci-solidale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori,

istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. I soci possono essere:

- **Soci Fondatori:** Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. I Soci fondatori sono permanentemente esentati dal versamento della quota sociale annua.
- **Soci Ordinari:** Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.
- **Soci Sostenitori o Promotori:** Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o in natura.
- **Soci Onorari:** Persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci).
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 7. - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione in qualità di Socio ordinario dovranno presentare richiesta scritta di ammissione al Consiglio Direttivo.

Il Socio, firmando la richiesta di ammissione, si impegna ad accettare il presente Statuto e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il conseguimento della qualità di Socio ordinario, in seguito alla presentazione della richiesta di ammissione, è subordinato all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio

Direttivo, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Art. 8. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, radiazione dalla Associazione.

Art. 9. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- decesso;
- morosità nel pagamento della quota associativa per oltre 90 giorni dalla scadenza prevista per il suo versamento;
- radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dal Presidente e può essere assunto solo qualora il socio commetta azioni contrarie alle norme dello statuto e del codice etico.

Art. 10. - Fermi restando il rispetto dello statuto e dei principi associativi generali, possono essere costituiti dipartimenti su base territoriale dotati di una propria struttura organizzativa e di uno statuto autonomo. Gli statuti e gli organi dei dipartimenti territoriali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo centrale che ne verifica l'adeguatezza ed il possesso dei requisiti di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Art. 11. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- beni mobili e immobili;
- donazioni e lasciti, anche testamentari;

- rimborsi;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente ;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico.

Art. 14. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 15. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Decidere sulla decadenza dei soci;

- Eleggere e revocare il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 16. - Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione. È costituito da tre a cinque membri, sempre in numero dispari. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario generale, il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti tra i soci ordinari. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rinominabili. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Sono valide le deliberazioni adottate alla presenza del Presidente e della metà dei membri del Consiglio.

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi sociali.

Il Consiglio, oltre alle facoltà specificate nel presente statuto:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione
- delibera sull'ammissione dei soci
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi

- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale
- propone all'Assemblea la nomina dei membri onorari
- adotta ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Art. 18. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art 19. - il Segretario Generale è responsabile dell'organizzazione dell'Associazione. Cura la tenuta dell'elenco associativo ed i rapporti tra i soci; esegue le delibere del Consiglio Direttivo delle cui riunioni redige il verbale.

Art. 20. - Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio dell'associazione, provvede all'incasso delle quote sociali e redige il preventivo, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21. - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza prevista per la carica dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 22. - L'Associazione potrà dotarsi di uno o più Comitati Tecnico-Scientifici.

Art. 23. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 24 - Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro Soci;
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 25. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigente in maniera.

Sottoscrizione del Presidente, del Segretario e del
Terziere: